

Riconoscerà dunque che il Governo fu affatto estraneo in tutto quanto fu operato.

**GUERRAZZI.** Lo ringrazio di questa sua risposta; ma temo che non sarò vincitore nella scommessa.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Allora lo pregherei a dire le sue ragioni, a chiedere tutte le spiegazioni che vuole, anziché fare supposizioni ed insinuazioni. Io desidero che questo fatto sia appurato; poichè altrimenti ne rimarrebbe falsato il giudizio pubblico. La legge, quando esiste, bisogna che sia osservata.

Il Governo, in questo caso, non ebbe a fare nessuna traslocazione, nessun vantaggio speciale a favore del signor Lubonis.

Se il signor Guerrazzi dice: voi non lo avete destituito, io rispondo: è vero; ma se egli dice che siasi fatto il menomo favore al signor Lubonis, io recisamente lo nego.

Questa è la condizione vera delle cose, e desidero che essa sia ben intesa come sta, nei precisi termini in cui io l'ho espressa. (*Bene!*)

**GUERRAZZI.** Già io, prima di tutto, non assevero nulla, bensì riferisco quello che ho udito dire.

Pareva adunque a me che il Governo avesse dovuto destituire il Lubonis, e non dargli promozione o porlo in grado di averla.

Il signor ministro deve rammentare, e, se nol rammenta, glielo ricorderò io, quali furono le parole che rispose il presidente del Consiglio dei ministri, allorchando il generale Garibaldi si doleva in questa Camera della compressione che esercitava a danno della libertà del voto il signor Lubonis.

Il generale Garibaldi adoperava queste parole: « mi dolgo della compressione che impiega il Governo per coadiuvare l'unione alla Francia, come risulta dal proclama del governatore Lubonis. »

Il signor conte di Cavour rispondeva in proposito:

« Possono esservi stati alcuni atti che io lamento, e certo non sarci per giustificare la proclamazione alla quale l'onorevole interpellante fece allusione; essa non fu dal Ministero approvata, e certamente noi non potevamo aspettarci un tale atto da una persona, la quale pel passato ha goduto fama di distintissimo e integerrimo magistrato; egli ha commesso un errore, e per tale errore noi non abbiamo mancato di fargli le dovute rimostranze. »

Queste parole del signor ministro ci dimostrano come implicitamente cotesto signore avesse trasgredito al suo dovere; ora egli è appunto dopo questo fatto che il ministro lo mette in condizione molto migliore che non aveva prima, in condizione di poter lucrare un settemila lire all'anno di più; questa è cosa che, per dir meno, dirò che sembra strana. (*Rumori*) Doveva essere cacciato via, e non posto in miglior condizione di prima.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se l'onorevole Guerrazzi dice che il signor Lubonis doveva essere cacciato via, io già risposi che non abbiamo ciò fatto; ma l'onorevole Guerrazzi pretendeva che il medesimo fosse stato promosso, che gli si fosse dato un impiego che prima non aveva: ora questo assolutamente non è.

Egli dice che riferisce cose da lui sentite. Distinguiamo i fatti dagli apprezzamenti. Quanto alle cose che ha sentito, mi duole assai che si elevino all'altezza d'interpellanza parlamentare chiacchiere e scommesse che si fanno per i caffè e per le piazze. (*Bravo!*) Quanto agli apprezzamenti, ne è giudice la Camera; io dissi: se mi credete degno di censura perchè non ho destituito il signor Lubonis, starò al giudizio della Camera; ma, dal momento che il signor Lubonis non era de-

stituito, non gli si poteva negare la posizione a cui aveva diritto.

Voi sapete oltre a ciò come nel trattato di cessione siasi stabilito che la Francia avrebbe conservato agl'impiegati la posizione che avevano; ora, come vorreste che, mentre esso non era destituito, gli si negasse di dichiarare quale era la sua situazione, perchè potesse ottenerla altrove conservata?

Consequentemente io dico all'onorevole interpellante: se egli intese di farmi accusa di aver migliorato la condizione del Guerrazzi... (*ilarità generale*)

**GUERRAZZI.** Oh! ella non sarà mai chiamata a migliorare così la mia. (*Si ride*)

**CASSINIS.**... cioè del Lubonis, rispondo assolutamente che questo non è; se poi mi accusa per averne rispettato la posizione già prima acquistata, io credo che era debito mio, come diritto del Lubonis, dacchè non si credeva di doverlo destituire, che io ciò facessi.

Egli insomma era a capo del Ministero Pubblico in quella Corte d'appello nè più nè meno di quello che ora lo sia. (*Bravo!*)

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ESTENSIONE ALLA LOMBARDIA DEI GIURATI NEI REATI DI STAMPA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge del deputato Castelli Luigi e di altri per l'estensione alla Lombardia dell'istituzione dei giurati sui reati di stampa.

Do lettura del disegno di legge della Commissione:

« Art. 1. Saranno pubblicati nelle provincie lombarde dei nostri Stati, per la corrispondente osservanza ed applicazione nei giudizi relativi ai reati di stampa previsti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848, e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858:

« 1° I capi 4° e 5° del titolo II, e il titolo IX della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

« 2° I capi 5° e 6°, titolo III, libro II; il capo 1°, titolo X, libro II; e gli articoli 200, 204 usque 217, 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

« Art. 2. Nella giurisdizione del tribunale d'appello di Milano è stabilita una Corte di assisie pei giudizi relativi ai suddetti reati.

« Art. 3. Le assisie saranno convocate di caso in caso con decreto del presidente della Corte d'appello, nella città di residenza del tribunale della provincia in cui, secondo le ordinarie regole di competenza, deve aver luogo il giudizio.

« Art. 4. Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle Procure di Stato dei tribunali provinciali; quelle di segretario della Corte d'assisie, da aggiunti giudiziari degli stessi tribunali.

« Art. 5. Le Corti d'assisie conosceranno, di regola, in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato a richiesta del Pubblico Ministero, a sensi dell'articolo 62 della legge sulla stampa.

« La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente della Corte d'assisie, disteso appiè della richiesta del Pubblico Ministero.

« Questo decreto dovrà contenere, a pena di nullità:

« 1° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

« 2° L'indicazione della procura di Stato a richiesta della quale è emanato;

« 3° Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, il suo domicilio o la sua dimora;